

CIRCOLARE 8/2025  
• **PREVENZIONE STRESS DA CALORE**

**A tutti i Clienti  
Loro Sedi**

**OGGETTO: PREVENZIONE STRESS DA CALORE**

In considerazione delle prolungate ondate di calore che interessano la Lombardia e previste anche per i prossimi giorni, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un'ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature.

**L'ordinanza, in vigore dalle 00.01 di mercoledì, 2 luglio, e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all'aperto tra le 12.30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche**, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente su: <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta> riferita a: 'lavoratori esposti al sole' con 'attività fisica intensa' ore 12, segnali un livello di rischio 'ALTO' e più specificatamente OSM Workclimate - Previsione del rischio caldo.

Nell'ordinanza si richiama inoltre l'importanza delle 'Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare', approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e che costituiscono una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e PPA, tra cui la Lombardia.

La regione ha inoltre emanato piani mirati di prevenzione stress da calore per i lavoratori dei comparti agricolo, edile e logistica, volti alla tutela di tali categorie recependo le novità introdotte dalle 'Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare'.

Sono escluse dall'applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, purché siano adottate tutte le misure di prevenzione previste. Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, agli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità.

L'ordinanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale della Giunta regionale e trasmessa ai Prefetti, ai sindaci dei Comuni lombardi, alle Ats, Asst, alle Organizzazioni Sindacali, ai rappresentanti delle imprese e delle associazioni di categoria, affinché vengano adottate tutte le misure necessarie.

Si ricorda che la violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, fatta salva l'applicazione di eventuali reati più gravi.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti

Provaglio d'Iseo (BS), li 02/07/2025

C.G.A. Srl  
Bozza Geom. Riccardo